

AGEVOLAZIONI

Piani individuali di risparmio a lungo termine: i chiarimenti dell'AdE

di **Lucia Recchioni**

Con la [circolare 3/E/2018](#) l'**Agenzia delle Entrate** si è soffermata sull'applicazione delle disposizioni concernenti i **piani di risparmio a lungo termine (PIR)**, ripercorrendo brevemente la disciplina e soffermando l'attenzione su alcune questioni problematiche.

Come noto, con la **legge di Bilancio 2017** ([articolo 1, commi da 100 a 114, L. 232/2016](#)) è stato previsto il regime di **non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria** conseguiti dalle **persone fisiche** di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, **relativamente ad investimenti detenuti, per almeno cinque anni, nell'ambito di un piano individuale di risparmio (PIR)** appositamente costituito presso un **intermediario abilitato**. Sempre in forza delle medesime disposizioni di legge, poi, è stato stabilito che trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'**imposta sulle successioni** (mentre sono comunque tassati gli altri trasferimenti tra vivi, quali, ad esempio, la donazione).

Le richiamate **agevolazioni** sono state giustificate dalla volontà del Legislatore di "dirottare" il risparmio delle famiglie (attualmente concentrato sulle liquidità) in **strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali** italiane ed europee, le quali hanno manifestato un **forte fabbisogno di risorse finanziarie**, rendendo evidente l'**insufficienza** dell'approvvigionamento mediante il **canale bancario**.

La disciplina di favore, tuttavia, richiede il rispetto di specifiche **condizioni**:

1. in primo luogo, è sancito dalla norma il **divieto di essere titolari di più di un PIR**,
2. l'**importo investito** non può superare complessivamente il valore di **150.000 euro**, con un **limite annuo di 30.000 euro**,
3. è richiesta la detenzione dell'investimenti per **almeno 5 anni** (proprio per garantire alle imprese risorse "stabili").

Sono inoltre **esclusi** dal regime in questione:

- i redditi che concorrono alla formazione del **reddito complessivo del contribuente**
- e i redditi diversi derivanti da **partecipazioni qualificate**.

La **disciplina** originaria è stata poi modificata:

- dall'[articolo 57 D.L. 50/2017](#), che ha previsto la possibilità per gli **enti di previdenza obbligatoria** e le **forme di previdenza complementare** di investire nei piani di risparmio a lungo termine con l'applicazione del relativo regime fiscale **agevolato**, senza tra l'altro dover rispettare il limite all'entità dell'investimento di 30.000 euro in ciascun anno solare e complessivo di 150.000 euro (essendo invece stabilito un limite pari al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente);
- dalla **legge di Bilancio 2018** ([articolo 1, comma 80, L. 205/2017](#)), che ha disposto l'inclusione delle imprese che svolgono **attività immobiliare** tra quelle nelle quali è possibile effettuare investimenti, fiscalmente agevolati, attraverso i PIR.

Come ribadito nella recente circolare, gli **adempimenti fiscali** sono curati esclusivamente dall'**intermediario** presso il quale il Piano di risparmio è costituito o trasferito, il quale, a tal fine, è tenuto anche a porre in essere **le seguenti attività**:

- **acquisire l'autodichiarazione** da parte dell'investitore in merito al **possesso dei requisiti personali e patrimoniali previsti** (residenza, unicità della titolarità, assenza di partecipazioni "qualificate" detenute direttamente o indirettamente dal titolare del PIR o dai suoi familiari);
- tenere **separata evidenza**, ai fini fiscali, per ciascun anno delle somme e dei valori destinati al **piano** e degli **investimenti qualificati effettuati**;
- **restituire** le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive applicate in capo ai titolari del PIR e **non dovute**, effettuandone lo scomputo dal versamento di altre ritenute e imposte;
- tenere a disposizione le somme dovute per garantire il **versamento nei termini**, chiedendone provvista al titolare o ponendo in essere adeguati **disinvestimenti**.

Tra le varie problematiche affrontate con la [circolare 3/E/2018](#) meritano inoltre di essere richiamati alcuni chiarimenti riguardanti la **cessione** dei PIR.

Come detto, infatti, per poter beneficiare del particolare regime fiscale di favore è richiesto un periodo di **possesso minimo di cinque anni**.

Sicché, **in caso di vendita**:

- se il **periodo di 5 anni** richiesto dalla normativa è ormai **trascorso**, la vendita non ha alcun effetto fiscale (estendendosi il **regime di non imponibilità** anche al reddito derivante dalla **cessione**),
- se il richiamato periodo di 5 anni **non è ancora trascorso**, **tutti i redditi**, sia quelli realizzati a seguito della cessione che quelli **percepiti medio tempore**, sono ripresi a tassazione, secondo le regole ordinarie (ovvero secondo le regole proprie del **regime del risparmio amministrato**).

Purtuttavia pare utile ricordare che, come chiarito dalle **Linee guida** del Mef, se la cessione avviene prima della maturazione del periodo di 5 anni, ma il corrispettivo viene **reinvestito**,

entro i 90 giorni della cessione, i due periodi (quello di detenzione dello **strumento sostituito** e quello di detenzione dello **strumento acquistato**) si sommano, escludendo, in tal modo, il **meccanismo di recupero a tassazione**.

